

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 20-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE MORANDI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALBARELLO, DI PRISCO, LIVIGNI, MASCIALE e PELLICANO'**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1968

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1969

Riconoscimento agli effetti amministrativi del tempo trascorso in prigionia (limitatamente ad un massimo di anni due) dai militari italiani durante le guerre 1915-18 e 1940-45

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di iniziativa del senatore Albarello ed altri era già stato presentato durante la passata legislatura e, nonostante il parere contrario del Governo e della 5^a Commissione e le perplessità di alcuni commissari, aveva finito per trovare il consenso unanime della Commissione difesa ed era stato inviato in Aula, ma non discusso per la sopravvenuta fine della legislatura.

In realtà la formulazione dell'articolo unico del disegno di legge, che aveva ottenuto l'avviso favorevole della Commissione, era quella modificata, dopo ampio dibattito, da una sottocommissione, che aveva limitato la ampiezza del provvedimento; e così oggi questo viene ripresentato in tale formulazione al nostro esame e al nostro giudizio.

Questo disegno di legge, come è noto, intende equiparare la prigionia alla campagna di guerra, ma ai soli effetti amministrativi, e per un periodo massimo di due anni, qualunque sia stato il periodo trascorso in prigionia durante le guerre 1915-1918 e 1940-1945. Si vuole, insomma, in qualche modo, porre riparo a quella che viene considerata una grave ingiustizia nei confronti di combattenti che ebbero la triste avventura di cadere prigionieri, loro malgrado, sopportando gravi disagi, pericoli e sofferenze, se, in specie, si fa riferimento ai luoghi di concentramento dei prigionieri di guerra durante l'ultimo conflitto mondiale.

Le obiezioni avverse al disegno di legge da parte del Governo, nella passata legislatura, sono soprattutto di natura giuridica. Si ritiene cioè che venga turbata l'attuale configurazione giuridica del combattente, alla luce del diritto internazionale; non solo, ma si teme di estendere in maniera eccessiva la

figura del combattente oltre che a seguito di questo disegno di legge, anche per quel che ne potrebbe derivare se, ad esempio, si volesse prendere in considerazione l'internato civile o addirittura tutti i civili coinvolti in azioni belliche o in qualche modo condizionati dal nemico.

Tuttavia la legge n. 390 del 24 aprile 1950 stabilisce che la prigionia in mano tedesca o giapponese dopo l'8 settembre 1943 è considerata per intero a tutti gli effetti come campagna di guerra. Pur valutando la particolare posizione dei prigionieri in quel periodo, non si può non osservare che questa legge è una deroga a quella generale.

La 5^a Commissione ha espresso parere contrario al disegno di legge del senatore Albarello ed altri, perchè ne derivano oneri che non vengono determinati, nè esiste una indicazione della relativa copertura finanziaria.

Nonostante questo rilievo, peraltro in altre occasioni non sollevato, la Commissione difesa è favorevole a questo disegno di legge; si hanno tuttavia perplessità sulla limitazione del riconoscimento ad un massimo di anni due, sia perchè parrebbe quasi implicita la giustezza delle obiezioni mosse da coloro che sono contrari, sia perchè volendo riparare a quella che si ritiene una ingiustizia nei confronti dei prigionieri di guerra, se ne potrebbe creare un'altra tra gli stessi, essendo i riconoscimenti non commisurati al tempo che ciascuno ha trascorso in cattività.

Comunque, non ritenendo determinante la modifica dell'articolo unico nel senso suddetto, la Commissione difesa invita il Senato ad esprimere voto favorevole sul presente disegno di legge.

MORANDI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per i militari e le categorie assimilate di cui al decreto luogotenenziale 27 settembre 1916, n. 1207, ed alla legge 24 aprile 1950, n. 390, limitatamente ad un massimo di anni due, sono riconoscibili, ai soli effetti amministrativi, le campagne di guerra anche per il tempo trascorso in prigionia, sempre che sia stato espresso, all'atto del rimpatrio, giudizio favorevole della Commissione di interrogatorio.